

COMUNE DI PAGLIARA
(Provincia di Messina)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

Approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 23
del 15-11-2013

INDICE

TITOLO I - Principi generali

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Istituzione della tariffa
- Art. 3 - Norme di rinvio
- Art. 4 - Decorrenza e termine di applicazione della tariffa

TITOLO II - La tariffa

- Art. 5 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
- Art. 6 - Piano finanziario
- Art. 7 - Tariffa di riferimento
- Art. 8 - Tariffa comunale
- Art. 9 - Articolazione della tariffa per fasce di utenza
- Art. 10 - Calcolo della tariffa per singole utenze domestiche
- Art. 11 - Calcolo della tariffa per utenze non domestiche
- Art. 12 - Soggetti obbligati
- Art. 13 - Principio di solidarietà
- Art. 14 - Soggetti passivi per ipotesi speciali
- Art. 15 - Determinazione del numero degli occupanti
- Art. 16 - Locali adibiti ad usi diversi
- Art. 17 - Locali ed aree non computabili
- Art. 18 - Esclusioni
- Art. 19 - Altre ipotesi di esclusione
- Art. 20 - Commisurazione e modalità per la determinazione della superficie
- Art. 21 - Tariffa giornaliera
- Art. 22 - Riduzioni

TITOLO III - Accertamenti e riscossione

- Art. 23 - Dichiarazione
- Art. 24 - Comunicazione di variazione
- Art. 25 - Comunicazione di cessazione
- Art. 26 - Disposizioni generali sulle comunicazioni e modalità di versamento del tributo
- Art. 27 - Accertamenti d'ufficio
- Art. 28 - Sanzioni
- Art. 29 - Rimborsi
- Art. 30 - Recupero oneroso

TITOLO IV - Disposizioni finali

- Art. 31 - Entrata in vigore

Schema di Regolamento comunale TARES

COMUNE di Pagliara (ME)

Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti e sui servizi

TITOLO I Principi generali

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione del tributo per la gestione dei rifiuti solidi urbani e sui servizi in conformità dell'art. 14 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214. Al riguardo, si evidenzia che, l'art. 5 del D. L. del 31 agosto 2013 n. 102 ai commi da 1 a 3, riconosce al comune la possibilità di approvare il regolamento di disciplina del tributo anche secondo principi diversi da quelli previsti dall'art. 14 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, e che tale facoltà può essere esercitata dall'ente locale entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013.

2. Ai fini del presente regolamento restano ferme le definizioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, nonché quelle contenute nell'art. 1 commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. L'art. 14, c. 7, d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 è abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al c. 46 dell'art. 14 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201.

Art. 2 – Istituzione della tariffa

1. Per il finanziamento delle spese occorrenti per la gestione dei rifiuti solidi urbani in tutte le fasi in cui si articola il servizio (spazzamento, conferimento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento, smaltimento) è istituita la tariffa, la quale sostituisce, a far tempo dal 1° gennaio 2013 la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è interamente coperto dal gettito della tariffa, compresi la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

Art. 3 – Norme di rinvio

1. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento.

Art. 4 – Decorrenza e termine di applicazione della tariffa

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio dell'utenza. Del pari la cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della medesima a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della comunicazione di cessazione, ovvero ove la stessa sia stata omessa dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accertata cessazione della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte servite. Identico criterio trova applicazione per tutte le variazioni oggettive, di superficie e di destinazione di uso dei locali, nonché per le variazioni soggettive per agevolazioni ovvero per

variazione del nucleo familiare, per le utenze domestiche a seconda che le suddette variazioni determinino un aumento o una riduzione della tariffa in essere, che devono essere dichiarate entro il termine di giorni 60 dal loro verificarsi.

3. Per le variazioni anagrafiche relative al numero dei componenti per le utenze domestiche l'accertamento relativo sarà effettuato d'ufficio e dietro comunicazione dell'ufficio anagrafe, ed i relativi conguagli saranno effettuati nell'esercizio finanziario successivo.

TITOLO II **La tariffa**

Art. 5 – Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità i rifiuti speciali non pericolosi di cui all'allegato 'A' al presente regolamento disciplinati dall'art. 184, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 156/2006.

Art. 6 – Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 14, comma 8, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, il Comune approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento. Il piano finanziario comprende gli elementi e la documentazione prevista dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 7 – Tariffa di riferimento

1. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 52, del D. Lgs. del 15 Dicembre 1997 n. 446, in conformità all'art. 14 del D. L. del 06 Dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazione dalla Legge 22 Dicembre 2011 ed in ultimo dall'art. 5, comma 1, del D. L. 31 Agosto 2013 n. 102 sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Tale regolamento si applica, in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Sulla base del piano finanziario e sulla scorta del metodo normalizzato approvato con D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, il Comune determina la tariffa di riferimento utilizzando le componenti di cui al punto 2 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999. Essa costituisce la base per il calcolo della tariffa comunale.

2. Relativamente all'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 504/92, lo stesso verrà applicato nella misura prevista dalla Provincia Regionale di Messina e non sarà calcolato sulla maggiorazione del 0,30 euro per metro quadrato, di cui al successivo art. 8.

Art. 8 – Tariffa comunale

1. La tariffa è determinata dal Comune sulla base della tariffa di riferimento tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

2. La tariffa si compone di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (che nel prosieguo chiameremo "fissa"), ed una quota rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (che nel prosieguo chiameremo "variabile"), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Alla tariffa così determinata si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

Art. 9 – Articolazione della tariffa per fasce di utenza

1. La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica.

2. Il Comune ripartisce fra le due categorie l'insieme dei costi da ricoprire con la tariffa secondo criteri razionali.

3. All'interno delle due articolazioni i locali e le aree vengono classificati a seconda delle attività in categorie tendenzialmente omogenee in ordine alla produzione dei rifiuti sulla scorta degli indici

allegati al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158.

4. Per la attribuzione delle categorie di attività si fa riferimento alle licenze, autorizzazioni, concessioni, ovvero certificati camerali esistenti, ove, in presenza di attività per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra di tali attività.

5. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica, qualora sia esercitata promiscuamente un'attività economica e non possa essere distinta la superficie ad essa determinata si applica globalmente la tariffa per le utenze domestiche.

6. Le utenze domestiche sono ulteriormente divise fra residenti e non residenti.

Art. 10 – Calcolo della tariffa per singole utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.

2. Per la determinazione della quota fissa si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza ponderata sulla base dei coefficienti di adattamento, stabiliti in sede di approvazione della tariffa generale, relativi al nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile occupato o condotto (Tab. 1B del DPR n. 158/1999).

3. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati e indifferenziati specificata per metro quadrato e prodotta da ciascuna utenza.

Art. 11 – Calcolo della tariffa per utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.

2. La parte fissa di ogni singola utenza non domestica viene determinata secondo un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, sulla base delle determinazioni annuali fatte dal Comune nei limiti previsti dalla tabella predetta (Tab. 3B del DPR n. 158/1999).

3. Per la parte variabile della tariffa si procede sulla scorta della quantità effettiva dei rifiuti conferiti dalle singole utenze ovvero, in mancanza di sistemi di misurazione, in via presuntiva con riferimento alle tabelle contenute nel D.P.R. 158/1999 allegato 1, punto 4.4, sulla base delle determinazioni annuali fatte dal Comune nei limiti previsti dalla tabella predetta.

Art. 12 – Soggetti obbligati

1. La tariffa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto locali o aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti su territorio comunale.

2. Si considerano: a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistiche – edilizie; b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, parcheggi, campeggi, cinema all'aperto, dancing; c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazioni; d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via prioritaria, colui che effettua comunicazione di richiesta del servizio.

4. Per le utenze domestiche, in caso di mancanza dell'obbligato in via prioritaria, si considera, per i residenti, l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i non residenti, il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette a tariffa.

5. Per le utenze non domestiche si considera, in mancanza del dichiarante, richiedente del servizio il soggetto legalmente responsabile dell'impresa, associazione, studio, società.

6. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di un solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Art. 13 – Principio di solidarietà

1. L'obbligazione tariffaria sussiste, con vincolo di solidarietà passiva fra i componenti del o dei nuclei familiari conviventi per le utenze domestiche o che usano comunque i medesimi locali ed aree per l'esercizio di un'attività o che concorrono alla determinazione della tariffa di utenza

applicata per le restanti utenze. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione che del contenzioso, sia in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 14 – Soggetti passivi per ipotesi speciali

1. Parti comuni di abitazioni condominiali. Per le parti comuni di condominio individuate dall'art. 1117 c.c. e occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, gli stessi devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa.

2. Multiproprietà. Soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto (società o impresa individuale) che gestisce i servizi comuni.

3. Centri Commerciali. Per le parti a comune dei centri commerciali soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto che gestisce i servizi comuni.

4. Locazioni saltuarie o occasionali. Per gli alloggi locati in modo saltuario od occasionale di durata non superiore ai sei mesi nel corso dello stesso anno solare la tariffa è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Art. 15 – Determinazione del numero degli occupanti

1. Il numero degli occupanti sul quale calcolare la tariffa del singolo utente relativamente alle utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici e precisamente dal foglio di famiglia ovvero dal foglio di convivenza alla data del 1° gennaio di ogni anno. Per il solo anno 2013 il numero degli occupanti sul quale calcolare la tariffa, sono quelli risultanti dai registri anagrafici alla data del 16 settembre 2013.

3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti (secondo case) il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito nel numero di due.

4. Periodicamente e almeno una volta all'anno l'ufficio di anagrafe comunica le variazioni intervenute nei singoli nuclei familiari, la composizione dei nuclei familiari e delle convivenze anagrafiche.

5. Per le utenze sorte successivamente al 1° gennaio di ogni anno il numero dei componenti è dato da quello risultante alla data di inizio dell'utenza.

Art. 16 – Locali adibiti ad usi diversi

1. Ove risultino locali ed aree adibiti ad usi diversi, verrà applicata la tariffa corrispondente all'uso per il quale è stata stabilita l'attività prevalente.

2. Gli studi professionali, i laboratori artigiani od altre attività economiche localizzate anche parzialmente in case di abitazione, scontano la tariffa in base a quelle previste per le specifiche attività ed alle superfici da queste utilizzate.

3. Per i locali adibiti ad uso domestico rientrante nella categoria catastale C/6 non si applica la quota fissa e si istituisce apposita tariffa.

Art. 17 – Locali ed aree non computabili

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree nei quali non possono prodursi rifiuti o per loro natura, struttura, caratteristiche dimensionali.

2. La sussistenza di tali condizioni deve essere rappresentata e comprovata documentalmente in sede di presentazione della comunicazione, ovvero sopravvenuta al verificarsi di tale condizione.

Art. 18 – Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute od occupate in via esclusiva.

2. Sono esclusi dalla tassazione solo gli immobili oggettivamente "non utilizzabili", ovvero inabitabili o diroccati, inagibili, dichiarati tali dagli enti competenti o dall'agenzia del territorio, e

non quelli "inutilizzati".

Art. 19 – Altre ipotesi di esclusione

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola all'interno degli stessi presidio umano;
- b) locali con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nei quali non sia possibile la permanenza;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- d) fabbricati danneggiati, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione rilasciata dagli enti competenti;
- e) i locali compresi in fabbricati rurali destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, il ricovero del bestiame e la custodia degli attrezzi;
- f) gli edifici limitatamente alla parte adibita al culto, di qualsiasi professione religiosa, esclusi in ogni caso i locali delle eventuali annesse abitazioni di persone aventi rapporto con esso ed ogni altro locale annesso destinato ad attività ricreative, culturali, didattiche, ecc.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione presentata dal cittadino e debbono essere direttamente rilevabili dall'Ufficio in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali, non assimilati agli urbani tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 20 – Commisurazione e modalità per la determinazione della superficie

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile a tributo è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Per tutte le altre unità immobiliari e negli altri casi, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, rilevabile dalle denunce e dagli atti d'ufficio.

2. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree coperte.

3. La superficie complessiva è arrotondata per difetto o per eccesso al mq se la frazione è superiore o inferiore al mezzo metro quadrato.

4. Per le aree scoperte la superficie viene computata misurandola dal perimetro esterno, comprese siepi, recinzioni e con la sola esclusione dei manufatti oggetto di imposizione.

Art. 21 – Tariffa giornaliera

1. Tutte le utenze che occupano temporaneamente con o senza autorizzazione amministrativa locali od aree siano esse pubbliche o di uso pubblico o gravate di servizi pubblici o di fatto utilizzate per usi collettivi, per esercitarvi attività, siano esse principali o connesse ad altre attività, che comportano produzione di rifiuti, sono soggette al pagamento di una tariffa giornaliera, determinata dal Comune annualmente in sede di definizione complessiva della tariffa e commisurata a mq. di superficie effettivamente utilizzata per ogni giorno di occupazione.

2. Essa è riscossa dal Comune che effettua anche la riscossione della TOSAP o canone (COSAP) similare.

3. Per uso temporaneo, ai fini del presente articolo, si intende l'occupazione inferiore a 183

giorni nel corso dello stesso anno solare.

4. Nel caso di eventi o manifestazioni sportive, politiche, culturali, sociali o ludiche, con carattere estemporaneo, effettuate in aree pubbliche o aree ad uso pubblico, tenuto conto della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, in quanto la quantità dei rifiuti prodotti e dei servizi forniti varia in ragione della tipologia dell'evento, il servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifico preventivo il quale assorbe la relativa tariffa.

5. Nel caso di mancata definizione del suddetto preventivo, la tariffa viene calcolata considerando come superficie di riferimento tutta l'area occupata, con eccezione di quella riservata ai praticanti l'attività sportiva.

Art. 22 - Riduzioni

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari.

2. Per le finalità del precedente comma, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze fuori della zona servita e per quelle non servite dalla raccolta, in quanto situate in zone il cui più vicino punto di raccolta è ubicato fuori della zona perimetrata o di fatto è superiore a 1000 metri lineari di detta zona, sono esentati dal tributo.

4. La riduzione di cui sopra, deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.

5. Il Consiglio comunale può deliberare ulteriori ipotesi di riduzione ed esenzione. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

TITOLO III Accertamenti e riscossione

Art. 23 - Dichiarazione

1. I soggetti tenuti al pagamento della tariffa dovranno presentare la relativa comunicazione entro 60 giorni dall'inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Il modulo deve contenere le seguenti indicazioni:

• Per le utenze domestiche:

1) Nome e cognome dell'utente, codice fiscale, residenza, provenienza.

2) Numero effettivo degli occupanti.

3) Ubicazione, superficie, destinazione dei locali.

4) Indicazione del nome del proprietario dell'immobile se persona diversa dal conduttore, completa delle generalità e indirizzo.

5) Data di inizio dell'occupazione.

6) Estremi catastali.

7) Sottoscrizione con firma leggibile.

• Per le utenze non domestiche:

Le indicazioni di cui ai precedenti numeri 1-3-4-5-6-7 ed inoltre:

1) Numero degli addetti, attività svolta e materie prodotte.

2) Partita IVA.

3) Iscrizione alla C.C.I.A.A. - Rappresentante legale.

4) Per le persone giuridiche. Denominazione, oggetto sociale, sede legale, Cod. fiscale/P. IVA, Iscrizione alla C.C.I.A.A., nominativo del Rappresentante legale.

2. Nel caso di conduzione di una pluralità di locali posti in immobili diversi l'utente è tenuto a presentare una unica comunicazione.

3. Le comunicazioni presentate dall'utente o gli accertamenti disposti d'ufficio dal soggetto gestore, così come i provvedimenti di agevolazioni o riduzioni concesse, hanno effetto anche per gli anni successivi, ove non intervenga una comunicazione od un accertamento in rettifica.

4. La comunicazione potrà essere presentata anche da altri soggetti muniti di delega dell'avente causa. Essa dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati secondo la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 24 – Comunicazione di variazione

1. Entro 60 giorni dal variare degli elementi di imposizione soggettivi e oggettivi che afferiscono alla intestazione della utenza ovvero al calcolo della tariffa, i soggetti obbligati devono effettuare una comunicazione di variazione.

2. Le comunicazioni con richieste di riduzioni della tariffa possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono in conformità al precedente art. 4.

Art. 25 – Comunicazione di cessazione

1. Coloro che cessano di occupare o condurre locali od aree soggette a tariffa, devono farne comunicazione, ai fini della cancellazione, entro 60 giorni.

2. La cessazione in corso dell'anno, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la cessazione. Sono cancellati d'ufficio coloro che occupino o conducono locali ed aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione, della quale, se non diversamente provveduto, dovrà essere data comunicazione all'utente .

3. La comunicazione di cessazione deve contenere:

- 1) le generalità del contribuente;
- 2) la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
- 3) l'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso;
- 4) cognome e nome dell'eventuale subentrante;
- 5) data di presentazione;
- 6) sottoscrizione.

Art. 26 – Disposizioni generali sulle comunicazioni e modalità di versamento del tributo

1. Le comunicazioni di cui agli articoli precedenti devono essere effettuate in forma scritta, direttamente al protocollo comunale o mediante telefax o strumenti telematici.

2. Dell'avvenuta presentazione delle comunicazioni è rilasciata all'utente copia dell'istanza con data e numero di protocollo.

3. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al Comune. Il versamento del tributo comunale è effettuato per l'anno di riferimento, di norma in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente o modello di pagamento unificato F24. È, inoltre, consentito il pagamento in un'unica soluzione, che deve avvenire entro il mese di giugno di ciascun anno.

4. Per l'anno 2013 con deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 25 luglio 2013 e da ultimo con la n. 19 de 25.10.2013 sono state stabilite le rate e le relative scadenze per il pagamento del tributo. Tutte le eventuali modificazioni o integrazioni che si apporteranno durante il corrente anno con apposito atto consiliare, a seguito di diversa e sopravvenute disposizioni normative, e riguarderanno il numero di rate di detto tributo, queste, si intenderanno automaticamente trasferite nel presente regolamento purché abbiano sufficiente grado di dettaglio.

Art. 27 – Accertamenti d'ufficio

1. Ai fini della individuazione dei soggetti obbligati e conseguente composizione tariffa, è facoltà del funzionario responsabile inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere fatto con ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

Art. 28 – Sanzioni

1. In caso di omessa dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non

versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al c. 37 dell'art. 14 d.l. 201/2001 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

4. Le sanzioni di cui ai nn. 1 e 2 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 29 – Rimborsi

1. Qualora siano versate somme non dovute i contribuenti possono richiedere, con istanza motivata, la restituzione dell'indebitato entro il termine di anni 5 dalla data di pagamento, allegando alla richiesta copia della ricevuta di versamento.

2. Dopo che è stato accertato il diritto al rimborso, se ne dispone il rimborso entro 90 giorni dalla richiesta stessa, ovvero adotta il provvedimento di rigetto. In caso di rimborso il pagamento avviene mediante emissione di ordinativo di pagamento ovvero mediante conguaglio sulla bolletta di successiva emissione.

3. Sulle somme, non saranno, corrisposti interessi.

Art. 30 – Recupero oneroso

1. La riscossione coattiva del credito può essere effettuata con una delle seguenti modalità:

- mediante ruolo di riscossione affidato al concessionario della riscossione delle entrate, se a tale data, lo stesso, è abilitato a svolgere tale servizio;
- mediante procedimento ingiuntivo;

In ogni caso, con aggravio di interessi legali e di spese nei confronti dell'utenza.

TITOLO IV Disposizioni finali

Art. 31 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore al 01.01.2013 ai sensi del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, s.m.i. e dell'art. 5 del D. L. 31 Agosto 2013, n. 102.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

ALLEGATO "A"

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

ALLEGATO "B"

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni fino a 5.000 abitanti	Comuni superiori
<ul style="list-style-type: none">01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;02. Campeggi, distributori carburanti;03. Stabilimenti balneari;04. Esposizioni, autosaloni;05. Alberghi con ristorante;06. Alberghi senza ristorante;07. Case di cura e riposo;08. Uffici, agenzie, studi professionali09. Banche ed istituti di credito;10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli;11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere);13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto;14. Attività industriali con capannoni di produzione;15. Attività artigianali di produzione beni specifici;16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie17. Bar, caffè, pasticceria;18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;19. Plurilicenze alimentari e/o miste;20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante;21. Discoteche, night club;	